

TAVOLO PERMANENTE DI CONCERTAZIONE FRA GIUNTA REGIONALE, ANCI, UNCEM E UPI

SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2016

Il giorno 14 luglio 2016 alle ore 9.15 presso la sede della Direzione della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di concertazione istituzionale, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 30/5/2016;
2. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale di cui all'articolo 84 della legge regionale 65/2014;
3. Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

LORENZO PAOLI	ANCI
GIACOMO TRENTANOVI	ANCI
MAURO TARCHI	UNCEM
PAOLO CAPPELLETTO	CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

Si approva il verbale della seduta del 30 maggio 2016.

Presiede Vincenzo Ceccarelli - Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative.

ASSESSORE CECCARELLI

Introduce la riunione segnalando che alcuni articoli di questo regolamento potevano essere approvati solo dopo la modifica della legge regionale n. 65-2014. Ricorda che grazie a questa normativa regionale nelle aree rurali è stato rafforzato il principio per il quale i nuovi impegni di suolo sono ammessi solo per la realizzazione di edifici e manufatti necessari all'attività agricola, ferma restando la priorità al riuso dell'esistente. Con questo regolamento si individuano inoltre possibili momenti di semplificazione, rafforzando in definitiva la possibilità di azione dell'azienda agricola nei confronti delle proprie esigenze di sviluppo. Apre la discussione, ritenendo di poter omettere una illustrazione di dettaglio e specifica dei singoli articoli del regolamento.

MAURO TARCHI UNCEM

Esprime un giudizio positivo sull'obiettivo perseguito dal provvedimento di semplificazione degli interventi dell'attività agricola e consegna delle osservazioni.

Ritiene comunque che potrebbero essere suscettibili di una migliore e più chiara formulazione l'art. 7 commi 1 e 2 sui contenuti del programma aziendale, per i quali non si capisce bene come avviene il collegamento con Artea per la pratica che viene presentata e l'art. 12 comma 1 in tema di condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale, dove

andrebbe chiarito a chi spetta la titolarità soggettiva (proprietario del fondo o altro soggetto) di presentazione della domanda.

MARCO MINUCCI FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA

Sulla dicitura dell'art. 12 fa presente che il soggetto legittimato deve rivolgersi allo sportello unico del Comune e non al Suap e quindi non si tratta di un percorso ad alta complessità o contrario ad istanze di semplificazione. Sulla questione Artea di cui all'art. 7, indica che il sistema informatico Artea viene usato dai comuni e dagli agricoltori professionali come banca dati aziendale e che questo strumento con il nuovo regolamento potrà essere successivamente sviluppato per essere utilizzato al massimo delle potenzialità. Al comma 2 viene previsto di uniformare il modulo di richiesta di conformità agronomica del Pma che viene valutato dagli uffici territoriali regionali (ex uffici territoriali delle province). Ciò determinerà semplificazione per le imprese agricole ed i comuni, uniformando la modulistica sul territorio regionale.

MAURO TARCHI UNCEM

Una volta approvato il regolamento richiede l'invio di una lettera ai comuni per specificare il rapporto con il sistema Artea.

GIACOMO TRENTANOVI ANCI

Considera molto positiva l'accelerazione che vi è stata nell'approntare questo regolamento, per il quale hanno esercitato una forte pressione i comuni, il mondo delle imprese agricole, ed anche gli stessi cittadini per quanto concerne in particolare le modifiche all'agricoltura amatoriale, alla quale attribuiscono crescente interesse. Ciò consentirà di perseguire l'obiettivo di rendere totalmente efficaci le disposizioni della legge regionale n.65-2014 ed anche quelle innovative che sono state in qualche modo concordate con il mondo dell'agricoltura. Prima di cedere la parola all'architetto Paoli per delle indicazioni di dettaglio ed emendamenti eventualmente da apportare al testo, fa presente che Anci si è impegnata con la Cia in un'azione di divulgazione sul territorio di questo regolamento, che nel prossimo autunno dovrebbe concretarsi, in tre momenti di divulgazione da dividere geograficamente sulle tre macroaree regionali : centro, nord e sud.

LORENZO PAOLI ANCI

Premette che il testo del regolamento è condiviso ed è stato metabolizzato con diversi momenti di confronto. Residuano tuttavia alcune modifiche marginali o per meglio dire "ritocchi da affinamento", che servono a limare alcuni punti che possono poi rivelarsi nella prassi problematici ed essere frutto di continue richieste di interpretazioni .

Segnala i seguenti punti:

-art. 1 comma 4 lettera e

In questo comma si prevede la dichiarazione di chi presenta la comunicazione al Comune che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Qui gli sembra difficile poter indicare una data attendibile di installazione del manufatto e non gli pare opportuno inoltrare la comunicazione di attività libera in pendenza del rilascio di autorizzazione paesaggistica.

-art. 2

Crede che sui casi sottoposti a Scia si debba ragionare se possono esserci delle fattispecie non soggette ad autorizzazione paesaggistica, per manufatti pressoché permanenti. Apparentemente il testo le contempla ma a suo giudizio occorre riflettere bene se possono esservi fattispecie non soggette a autorizzazione paesaggistica .

-art. 8 comma 3

Il comune può comunicare il proprio motivato avviso contrario alla proroga del termine di 60 giorni. Propone di aggiungere l'inciso "decorsi i quali si intende assentita ", in modo da rendere esplicito che in questo caso scatta il " silenzio assenso".

-art. 10 comma 1 lettera b

Osserva che laddove si parla di una diversa localizzazione dei manufatti che erano stati programmati inizialmente, sembrerebbe che l' unico caso che la legittima possa discendere da calamità naturali. Invece andrebbe aggiunta anche l'ipotesi di "motivata esigenza aziendale", che consenta all' azienda di spostare i manufatti per una migliore funzionalità anche se non gli capita un cataclisma.

-art. 11 comma 3

La formulazione di questo comma gli appare abbastanza confusa, andrebbe eliminato oppure integrato, specificando l'immutabilità della destinazione d'uso.

-art. 12

Riguardo ai requisiti soggettivi che danno titolarità ad inoltrare la Scia o il permesso di costruire da definire con disciplina comunale, posto che la Scia o il permesso di costruire ha facoltà di presentarla solo chi é titolare di un diritto reale può sembrare di dubbia legittimità attribuire la possibilità alla disciplina comunale di circoscrivere le realizzazioni amatoriali ad una limitata tipologia di soggetti. Gli sembra infatti alquanto opinabile pervenire a specificare da parte del comune un requisito soggettivo ulteriore rispetto alla proprietà del fondo .

ASSESSORE CECCARELLI

Ringrazia per le osservazioni che saranno oggetto di approfondimento e di valutazione per la stesura definitiva del testo ad approvare in Giunta che si augura possa avvenire prima della pausa estiva nella giunta del 9 agosto ovvero nella prima che sarà convocata nel mese di settembre.

Non essendovi altri interventi viene sottoscritta l'intesa sulla proposta di regolamento.

Alle ore 10,15 la riunione termina.

UP//